



Tribunale di Novara

Il Tribunale di Novara e l'Ordine degli Avvocati di Novara

al fine di gestire anche in forma telematica, ma sempre in modo efficiente e produttivo, le udienze civili e le altre attività ad esse connesse, rispettando le esigenze di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo e garantendo l'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, hanno concordato il seguente

PROTOCOLLO

per la gestione delle udienze civili del tribunale di Novara in modalità telematica, in attuazione del decreto n. 17/2020 emesso dal Presidente del tribunale di Novara in data 18.3.2020 ai sensi dell'art. 87, comma 5, D.L. n. 18/2020.

Premessa

1. Com'è noto, prima il D.L. n. 11/2020 e poi il D.L. n. 18/2020 hanno previsto il rinvio *ex lege* delle udienze civili e penali, da ultimo, per il periodo andante dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con la sola eccezione di alcuni procedimenti considerati *de jure* urgenti o che siano dichiarati tali con decreto non impugnabile dal Presidente del tribunale o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, o, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, in quanto la loro ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
2. In ambito civile, i procedimenti per cui non è stata prevista in modo tipico la sospensione o il rinvio delle udienze sono i seguenti:
 - I. cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

- II. cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
 - III. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
 - IV. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
 - V. procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (ossia le convalide di TSO);
 - VI. procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ossia di autorizzazione all'interruzione della gravidanza);
 - VII. procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - VIII. procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
 - IX. procedimenti di cui all'articolo 283 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello"), 351 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria") e 373 ("Sospensione dell'esecuzione" a seguito di ricorso in cassazione) del codice di procedura civile.
3. Al riguardo è opportuno anche segnalare che il decreto n. 34 del 21.3.2020 del Presidente della Regione Piemonte, al punto n. 19, consente l'apertura degli studi professionali *"per lo svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate"*.
 4. In forza del comma 5 del citato D.L. n. 18/2020: *"Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)"*.
 5. Riguardo alle udienze civili, in particolare, hanno rilievo le disposizioni delle lettere f) ed h), in virtù delle quali i capi degli uffici possono adottare le seguenti misure:
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
6. Il Presidente del tribunale di Novara ha già autorizzato l'utilizzo di entrambe le modalità telematiche di svolgimento delle udienze civili nel corso del predetto periodo "cuscinetto" relativamente alle cause non soggette a rinvio/sospensione delle udienze, da ultimo con decreto n. 17/2020 emesso - in data 18.3.2020 - appunto ai sensi dell'art. 87, comma 5, D.L. n. 18/2020.
 7. **Alla luce di tale autorizzazione, e tenuto conto che la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020 raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura, il presente Protocollo è finalizzato a disciplinare in dettaglio le linee guida - concordate tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Novara - per la trattazione telematica delle predette udienze nelle due forme previste alle lettere f) ed h) del citato art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020.**
 8. In tale quadro si è tenuto anche conto dei provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020, del vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. "stanza virtuale", e in via paradigmatica delle "Indicazioni" fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020 (Pratica num. 186NV/2020) - *"Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"* -, a cui sono stati allegati anche alcuni modelli esemplificativi di possibili protocolli da stipulare in sede locale.
 9. Restano naturalmente salve le variazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'utilizzo di altre piattaforme e/o altri applicativi informatici secondo le indicazioni del Ministero della giustizia e/o del C.S.M.
 10. Si concorda quindi l'adozione presso il Tribunale di Novara (e, per quanto possibile, nei limiti della compatibilità, presso l'Ufficio del Giudice di pace di Novara) delle seguenti

LINEE GUIDA

11. Come sopra ricordato, il D.L. n. 18/2020 propone due modelli di trattazione dei procedimenti in via telematica: uno più snello ed agile [modello h)] quando possa procedersi fuori udienza mediante semplice scambio di atti da parte dei legali: l'altro più impegnativo, poiché implicante lo svolgimento (ma solo virtuale) dell'udienza da remoto, in video-conferenza, quando sia opportuna o necessaria la presenza delle parti, oltre che dei legali, garantendo così un contraddittorio pieno ed esteso.

12. Alla stregua delle vigenti previsioni normative, deve ritenersi però che l'uno e/o l'altro modello non possano essere utilizzati quando al processo debbano partecipare terzi soggetti (come ad esempio i testimoni).

In tal caso, dunque – ma, beninteso, solo quando occorra appunto sentire personalmente terzi soggetti (fatto salvo tuttavia quanto previsto di seguito al punto 33 lett. D per il giuramento di periti e consulenti) - occorrerà procedere “in presenza”, ossia con udienza da tenersi presso il Tribunale.

13. Non è escluso, invece, che, nell'ambito del medesimo procedimento, possano essere utilizzati entrambi i modelli f) ed h), oltre che, all'occorrenza, anche il modello tradizionale che prevede la presenza personale nell'aula di udienza del Tribunale: ad esempio, un procedimento può iniziare con il deposito telematico in consolle - secondo il vigente sistema del PCT - degli atti introduttivi (su tale aspetto v. quanto si dirà più specificamente di seguito al punto n. 16); contenere quindi un'appendice orale con la presenza delle parti secondo il modello f) se sia da esse richiesto ed ammesso dal G.I. un contraddittorio personale finalizzato eventualmente ad una conciliazione; procedere poi con lo scambio telematico di note (o memorie) ex art. 183, commi 6 e/o 8, c.p.c. secondo il modello h); proseguire ancora “in presenza” nell'aula del Tribunale per l'escussione di testi; continuare poi ancora con il deposito-scambio telematico di note contenenti la precisazione delle conclusioni e infine con il deposito in PCT di comparse conclusionali e memorie di replica.

In concreto, i due nuovi modelli telematici, fatte salve le possibili combinazioni, andranno utilizzati con le modalità di seguito indicate.

14. Il modello h).

Quando sia possibile utilizzare entrambi i nuovi modelli telematici, il modello h), più agile, appare in effetti quello di più immediata fruibilità ed applicazione - e ne va quindi al massimo incentivato in via preferenziale l'utilizzo per evitare il più possibile un'esposizione fisica a possibili fonti di contagio -, essendo pienamente compatibile con il processo civile di cognizione, in cui – salve ipotesi particolari (come nei casi - previsti dagli artt. 185 e 185-bis c.p.c. - in cui si svolga un tentativo di conciliazione) – la trattazione si svolge – di norma – in forma scritta.

15. Il fatto che la citata disposizione di cui all'art. 87, comma 7, lettera h) consenta “*lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*” non è di ostacolo ad un'ampia applicazione di tale modello.

Infatti, tale disposizione non indica la **forma** dell'atto oggetto di deposito o scambio da parte degli Avvocati, ma solo il suo **contenuto** essenziale (istanze o conclusioni), il che induce a ritenere che sia possibile il deposito e lo scambio di qualunque atto, come ad esempio le “memorie”, idoneo a veicolare istanze o conclusioni.

In particolare, potrà essere utilizzato il modello h) per il deposito-scambio delle memorie previste dell'art. 183, commi 6 e/o 8, c.p.c. che riguardano non soltanto l'iniziale delineazione perfezionativa del contraddittorio, ma anche le richieste istruttorie.

Potrà essere inoltre utilizzato per la precisazione delle conclusioni in corso e alla fine del procedimento.

Tali note e memorie potranno pertanto essere motivate, sia pure, si raccomanda, in modo sintetico

Il contraddittorio tra le parti sarà assicurato di norma mediante la concessione di termini sfalsati e differenziati, in modo che ad una nota/memoria possa far seguito quella di risposta, o di replica o di controdeduzioni.

- 16.** Devono ritenersi eccettuate, ma solo formalmente, come meglio ora si dirà, le comparse conclusionali e le memorie di replica (che sono deputate solo ad illustrare, come noto, le precedenti istanze e conclusioni) e gli atti introduttivi (citazione o ricorso, e comparsa di costituzione o risposta, quando si svolga un giudizio contenzioso a contraddittorio pieno).

Tali atti, peraltro, vanno comunque depositati in PCT, e dunque sono, potrebbe dirsi, per definizione, oggetto di un modello telematico già preesistente.

Al riguardo deve solo ricordarsi che, ai sensi del citato art. 83, comma 11, D.L. n. 18/2020, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, come quello di Novara, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, sono diventati oggetto di deposito telematico, appunto, anche gli atti introduttivi.

Inoltre, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In definitiva, anche l'introduzione del giudizio, così come accadeva già per la sua fase terminale (scambio di comparse conclusionali e memorie di replica), è divenuta esclusivamente telematica, e tale modalità si correla e combina, perfettamente, con la modalità dello scambio telematico di atti e memorie prevista dalla lettera h) in esame.

- 17.** Ove, peraltro, il rito previsto in origine non sia quello contenzioso ordinario, il Giudice potrà autorizzare sia ai fini dell'introduzione del giudizio, che della trattazione e della formulazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali, il deposito di sole note/memorie adottando nella sua interezza il modello h), che può quindi fungere in generale da modello-base di procedimento telematico.
- 18.** Ciò ovviamente non esclude che il G.I. possa all'occorrenza ritenere necessario adottare il modello della video-conferenza di cui alla lettera f), nei limiti in cui sia possibile attuare in concreto tale diverso modello (per le eccezioni, si veda più avanti quanto specificato al punto n. 30), eventualmente revocando con proprio decreto - da

comunicare previamente alle parti - i provvedimenti con cui abbia prima disposto il solo scambio telematico di memorie riservandosi di decidere fuori udienza.

19. Dunque, per i procedimenti di cognizione ordinaria in cui verrà applicato il modello h), la prima udienza e quelle successive di norma non si terranno, né “in presenza”, né in video-conferenza, ma si terrà al loro posto, secondo i casi, un’udienza meramente figurativa “a trattazione scritta”.
20. Operativamente, quando il giudice dispone che l’udienza si svolga secondo la modalità h), adotterà un provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
21. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”:
22. In caso di udienza già fissata, il Giudice potrà:
 - a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data *ex novo*.
23. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del Giudice.
24. Se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il Giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.
25. Il Giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza e da quella data decorreranno i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.
26. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato dal Giudice note scritte contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, preferibilmente con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348-*bis*, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato.
27. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il Giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti - al fine di implementare il fascicolo informatico - di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle loro note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
28. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).
29. **Il modello f).**

Il modello f) (udienza virtuale da remoto in video-conferenza) potrà essere utilizzato per la trattazione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, quando il Giudice ritenga opportuna o necessaria – anche su eventuale sollecitazione o istanza dei legali - la presenza di queste ultime.

- 30.** Tuttavia, tenendo conto della circostanza, effettuale, che non sempre gli studi legali hanno spazi tali da consentire il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19, con la conseguente impossibilità per il legale di ospitare la parte da lui rappresentata per lo svolgimento dell'udienza in video-conferenza, l'avvocato che versi in tale situazione potrà comunicarla previamente al G.I. e, in via alternativa:
- b) sostituire la parte egli stesso – o un altro soggetto - con una procura speciale (notarile o con firma autenticata) previamente acquisita;
 - c) chiedere un rinvio per poter allestire la partecipazione da remoto in altro luogo confacente che dia adeguate garanzie di riservatezza e presso cui non siano presenti fisicamente soggetti non legittimati, in cui si colleghi la parte da sola o insieme a lui;
 - d) chiedere come ultima *ratio* la partecipazione personale presso l'aula del Tribunale.
- 31.** La delibera 10.3.2020 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, all'art. 2 prevede che: *“le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”*. Idem la delibera DGSIA del 20 marzo u.s.
- 32.** I magistrati della sezione civile del Tribunale di Novara, per le udienze da remoto secondo il modello f), utilizzeranno il programma Teams con le seguenti modalità:
- a) prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, in cui specificherà che l'udienza si svolgerà nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento, tramite link inserito nel provvedimento stesso, cliccando il quale gli avvocati e – se ne è prevista la partecipazione - il PM potranno accedere al collegamento nel giorno e nell'ora fissata per l'udienza;
 - b) il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

- c) il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
- d) i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo informatico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;
- e) il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati;
- f) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto";
- g) dopo aver cliccato sul link inviato dal magistrato, l'avvocato dovrà scaricare l'app di Teams Microsoft o aprire il programma via web;

Microsoft Teams





Vivi le riunioni di Teams al meglio con l'app desktop

Avvia la riunione

Partecipa sul Web

Hai già l'app Teams? Avvialo ora

- h) potrà quindi accedere inserendo un nome descrittivo nel campo "Immetti il nome", preferibilmente indicandosi con nome e cognome preceduti dal titolo (Avv.) e seguiti dalla specifica rappresentativa ("quale difensore di..."), che sarà visualizzato al resto dei partecipanti. Cliccando su "Partecipa ora" verrà inserito nella sala d'attesa virtuale.



i) rimarrà in attesa in una sala virtuale come nella figura seguente:

A breve uno degli utenti nella riunione ti farà partecipare

🔊 ● 📺 🔒 10:00 AM

- l) tutte le parti costituite a mezzo difensore o che possono partecipare al processo solo se costituite con un difensore, dovranno partecipare all'udienza "virtuale" collegandosi da remoto;
- m) le parti potranno partecipare all'udienza virtuale presso lo studio del difensore, salvo quanto già detto sopra per i casi in cui lo studio legale non ne consenta la partecipazione nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie; in tal caso sarà però onere del difensore spiegare alla parte che quest'ultima è ammessa a parlare dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice a mezzo del difensore (art. 84 disp. att. c.p.c.): pertanto solo l'avvocato potrà chiedere l'autorizzazione al giudice a far parlare la parte;
- n) nel verbale di udienza il giudice:
- n1) prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, co. 2, L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
 - n2) prenderà atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza

e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- n3) adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

- n4) il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video;

- n5) il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;

- n6) è vietata la registrazione dell'udienza;

- n7) ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo;

- n8) eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza", potrà curare anche la verbalizzazione;

- n9) la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

- n10) potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi scritti;

- n11) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

- n12) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

- n13) il giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa;

- n14) se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura

(per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

33. Procedimenti particolari.

A) Nei procedimenti in cui il convenuto/resistente può partecipare senza l'assistenza di un difensore [procedimenti per la dichiarazione di fallimento, procedimenti camerali o cautelari] che siano o vengano dichiarati urgenti:

A1) se il convenuto/resistente decida di non avvalersi del difensore, il magistrato terrà fisicamente l'udienza presso l'aula del Tribunale, al fine di consentire la partecipazione del convenuto/resistente all'udienza;

B) in caso di costituzione del resistente a mezzo del difensore, si farà ricorso al modello f) (udienza virtuale in video-conferenza), fatta salva la possibilità per il giudice di modificare il rito, anteriormente all'udienza, adottando il modello h); in quest'ultimo caso, il giudice potrà disporre con decreto da comunicare previamente alle parti che l'udienza è revocata, e assegnerà termini sfalsati (nei ricorsi congiunti l'eventuale termine sarà unico) per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

B) Nelle cause di lavoro, si procederà come segue:

- per le prime udienze con rito del lavoro, dovendo tentarsi la conciliazione, verrà adottato il modello f) (udienza da remoto in video-conferenza), salvo che entrambe le parti, ove già costituite prima della prima udienza, chiedano con note scritte da depositare in consolle prima di tale udienza, di procedersi con il modello h), ipotesi in cui il Giudice terrà ferma l'udienza già fissata – da considerare ormai come udienza a mera trattazione scritta - al fine di assumere i provvedimenti istruttori o decisori del caso;

- in caso di assunzione di testi o di partecipazione di soggetti terzi sarà necessario tenere udienza presso le aule del Tribunale;

- per la trattazione successiva e/o per la discussione si adotterà preferenzialmente il modello h) [preferibile rispetto al modello f) per le ragioni già esposte sopra];

- all'esito, il Giudice fisserà un'udienza a mera trattazione scritta per la decisione, concedendo termini doppi alle parti, il primo per il deposito di note conclusive e l'altro per il deposito di note in replica, l'ultimo dei quali scadente quattro giorni prima dell'udienza fissata per la decisione, nella quale il Giudice pronuncerà sentenza con dispositivo contestuale alla motivazione.

C) Si esclude in ogni caso il ricorso ai modelli f) e h) per le udienze di:

i) ascolto dei minori;

ii) escussione testi/informatori;

D) Quando il Giudice disponga una CTU, provvederà a formulare e a far trasmettere alle parti una bozza di quesito nel rispetto dell'art. 191 c.p.c., fissando un termine per eventuali osservazioni e per indicare se esse prestano il proprio consenso al successivo giuramento telematico del CTU (opzione già prevista in materia di "buone prassi nelle

esecuzioni immobiliari”: v. delibera del CSM dell’11 ottobre 2017 in cui si legge che *“Può certamente dirsi conforme all’evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull’utilizzo generalizzato del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria. Il modello per l’accettazione dell’incarico e il giuramento potrebbe essere reso disponibile sul sito del tribunale nonché, se del caso, allegato alla circolare inviata agli ausiliari e relativa ai compiti loro ascritti”*).

Scaduto il termine, qualora siano formulate osservazioni sul quesito, il Giudice valuterà se fissare udienza con il modello f) per discutere con i difensori sulla formulazione del quesito stesso o se provvedere *de plano* alla sua formulazione definitiva.

In entrambi i casi, con il provvedimento che decide sul quesito, il Giudice fisserà un termine successivo al CTU per il giuramento, che, ove le parti abbiano espresso il proprio consenso, sarà formulato telematicamente. Qualora invece manchi il consenso delle parti al giuramento telematico, il giuramento dovrà essere prestato “in presenza” nel corso di un’udienza presso le aule del Tribunale.

34. Trattazione degli affari civili nel periodo “post-cuscinetto” indicato nell’art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020 (tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020)

Cessata la sospensione dei termini prevista al primo comma dell’art. 83, comma 1, D.L. n. 18/2020, il Presidente del Tribunale adotterà le misure previste dal comma 7 dell’art. 83 cit. per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Qualora decida di autorizzare in prosecuzione anche le misure di cui alle citate lettere f) ed h), si procederà secondo le forme e i criteri sopra indicati e già vevoli per il periodo “cuscinetto”.

35. Resta salva ogni variazione del presente Protocollo che si renda necessaria a seguito di modifiche normative alla disciplina ora vigente e dei conseguenti provvedimenti che siano assunti dal Presidente del tribunale.

Sottoscritto in Novara, addì

Il Presidente del tribunale di Novara - Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Novara

Dr. Filippo Lamanna

Avv. Piero Pollastro

Si atteste che il presente documento è stato firmato digitalmente dal Presidente del Tribunale - Dott. Filippo Lammuro e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara - Avv. Piero Pollesco in data 30/03/2020.

Novara, 30/03/2020


IL DIRIGENTE
Dott. ssa Gioia Filomena Di Muccio